


**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n° 755/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 419 DEL 08 AGO 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi



OGGETTO: Ricorso presso la Corte di Appello di Cagliari della dipendente C.M.F. c/la ex Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei – Nomina Consulente Tecnico di Parte Dr. Ammirati Mario Gilberto.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.


L'estensore: Dr. Antonio Michele Gutierrez 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Antonio Mario Loi 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Lanusei a far data dal 08 AGO 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Direttore del Servizio Affari Generali e Legali .
Dr. Antonio Mario Loi



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTA la L.R. n. 17 del 27/07/2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale Modifiche alla L.R. 28/07/2006 n. 10 (Tutela alla salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della L.R. 26/01/1995 n. 5 e alla L.R. 17/11/2014 n. 239";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo Pani Direttore F.F. dell'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO il provvedimento deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che in data 13 giugno 2014 era stato notificato all'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei l'atto di citazione con il quale la dipendente Sig.ra C.M.F., rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Goddi, chiedeva al Giudice di riconoscere e accertare che l'aggravamento della patologia: "omissis" era conseguenza di causa di servizio ed ascrivibile alla "omissis", con conseguente riconoscimento dell'equo indennizzo;

CHE al fine di contrastare la pretesa del ricorrente e contestare l'infondatezza delle argomentazioni presentate nell'atto di citazione suddetto è stato nominato con Delibera n. 307 del 28 agosto 2014 come Legale di fiducia l'Avv. Carlo Tack;

CHE con sentenza n. 19 del 15/06/2016 il Tribunale di Lanusei ha rigettato il ricorso della dipendente C.M.F., compensando le spese tra le parti;

PRESO ATTO del Ricorso in Appello presentato dalla dipendente Sign.ra C.M.F., rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Goddi, RG n. 273/2016 notificato in data 05/12/2016;

CHE con delibera n° 522 del 28 dicembre 2014 l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei, poter ottenere il rigetto del Ricorso in appello e la conferma della sentenza di 1 grado si è costituita, nominando lo stesso, Avv.to Carlo Tack, in possesso di un curriculum dei professionisti che denota la sussistenza di adeguata professionalità per l'affidamento dell'incarico a quo;

CHE nell'udienza tenutasi in data 5 luglio 2017 la Corte di Appello di Cagliari ha disposto di provvedere al rinnovo della CTU effettuata nel giudizio di primo grado, nominando Consulente Tecnico d'Ufficio il Dr. Antonio Mastellone;

VISTA la nota prot. n° PG/2017/245775 del 10 luglio 2017 con la quale l'Avv.to Tack Carlo ha chiesto, ritenendolo opportuno, alla ATS Sardegna – ASL di Lanusei di nominare un proprio consulente medico da far presenziare alle operazioni peritali, per l'udienza fissata per il 13 settembre 2017;

CHE si ritiene a tal proposito, come da richiesto curriculum vitae, per capacità ed esperienza professionale e sentito lo stesso medico legale, il quale ha dato la propria disponibilità, il Dr. Ammirati Mario Gilberto, con studio in Cagliari, Via Logudoro n° 24, il professionista idoneo a garantire detta consulenza, considerando inoltre che lo stesso era stato incaricato come CTP nel giudizio di 1 grado;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa

DI NOMINARE quale Consulente Tecnico di Parte per il Ricorso proposto presso la Corte di Appello di Cagliari dalla dipendente C.M.F. contro la ex Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei, rappresentata e difesa dall'Avv. Tack Carlo, il Medico Legale Dr. Ammirati Mario Gilberto, con studio legale in Cagliari, Via Logudoro n° 24 il quale dovrà presenziare alle operazioni peritali del CTU, fissate per l'udienza che si terrà per il 13 settembre 2017;

DI FARE FRONTE alla relativa spesa presunta di € 610,00 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2017 –Piano dei Conti codice n° A506030103;

DI INCARICARE dell'esecuzione della presente determina il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio Bilancio, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DOTT. ANTONIO MARIO LOI

